

Mario Montorzi

***Tra retorica ed enciclopedia. L'ontologismo linguistico
del giurista medievale***

[A stampa in "Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte",
9/2006, pp. 46-57] © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"

Rechts Rg geschichte g

Zeitschrift des
Max-Planck-Instituts
für europäische
Rechtsgeschichte

Herausgeberin
Marie Theres Fögen

Redaktion
Bettina Emmerich
Rainer Maria Kiesow
Karl-Heinz Lingens

Rg **9** 2006

Tra retorica ed enciclopedia

L'ontologismo linguistico del giurista medievale*

1. *Premessa bolognese*

È senz'altro evidente che gli albori scientifici della riflessione giuridica medievale – soprattutto di quella che maturò nell'ambito della scuola di Bologna – si sono svolti sotto il segno originario di una cultura al tempo stesso d'estrazione teologica e di formazione prevalentemente retorica.

Accenna, infatti, in tal senso l'indicazione concordemente emergente dai risultati di ricerca della dottrina storico-giuridica più attenta al rigore dell'investigazione sulle fonti e della concreta ricostruzione storica: dapprima, gli studi raffinati su Pepone di Piero Fiorelli¹ e di Carlo Dolcini;² poi, i ricchissimi ed illuminanti incontri di Ennio Cortese³ e di Giovanna Nicolaj⁴ con il classico tema calassiano del Rinascimento giuridico medievale e con il connesso problema delle sue origini bolognesi; da ultimo, infine, gli acuti stimoli provenienti dalle indagini ed attribuzioni irneriane di Giuseppe Mazzanti⁵ e dai successivi interventi sul tema di Enrico Spagnesi:⁶ son tutti capitoli di una complessiva strategia d'attenzione scientifica che nel tempo si è fatta sempre più circostanziata, ed ha ripetutamente e variamente insistito su una nota costante e ricorrente nel profilo biografico e professionale di coloro che furono tra i primi esegeti e glossatori bolognesi del testo giustiniano: la loro normale provenienza – si direbbe quasi la loro costante gemmazione – da àmbiti di attività ministeriale e professionale che già all'origine – pur non essendo ancora strutturalmente indirizzati alla riflessione giuridico-scientifica – vedevano nondimeno ruotare necessariamente il centro dei loro interessi attorno alla prassi esegetica e d'interpretazione testuale.

Ecclesiastici e teologi da una parte, pratici, causidici, giudici e notai dall'altra, sono stati così di volta in volta proiettati al centro delle attenzioni scientifiche degli studiosi di Storia del diritto, e sono stati anche indicati come coloro che, manovrando abitualmente un *textus* autoritativo per normale e strumentale uso professionale, si sono perciò naturalmente e progressivamente indirizzati ad applicare antiche e consolidate metodiche glossatorie a testi, come erano appunto quelli giustiniani, che a loro, in quel mo-

* Propongo all'attenzione ed alla critica del pubblico storico-giuridico il testo di una relazione da me presentata al XII ICOS-Congresso internazionale di scienze onomastiche, Pisa 28 agosto – 4 settembre 2005.

1 P. FIORELLI, *Clarum Bononien-sium lumen*, in: Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma 1978, 415–459.

2 C. DOLCINI, *Velut aurora surgente: Pepo, il vescovo Pietro e*

l'origine dello Studium bolognese, Roma 1987.

3 E. CORTESE, *Alle origini della scuola di Bologna*, in: *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 4 (1993) 7–49, ora in: E. CORTESE, *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI e U. PETRONIO, Spoleto 1999, II, 1095 ss.

4 G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani: alle origini del*

rinascimento giuridico, Milano 1991, 94 ss. in particolare.

5 GUARNERIUS IURISPERITISSIMUS, *Liber divinarum sententiarum*. Edizione critica a cura di G. MAZZANTI. Prefazione di A. PADOA SCHIOPPA, Spoleto 1999.

6 E. SPAGNESI, *Irnerio teologo: una riscoperta necessaria*, in: *Studi Medievali* 42 (2001) 324–379.

mento, potevano anche sembrare sostanzialmente «nuovi»,⁷ anche se poi tali testi non furono da loro considerati come soltanto e banalmente «nuovi», ma si palesarono ad ogni modo per tutti come immediatamente ed incredibilmente autorevoli, appunto perché quasi «sacri» dalla loro indiscussa ed evidente antichità.

Dunque, la metodica glossatoria non era certamente stata la novità e l'esclusiva di quella scuola che, verso la fine del secolo XII, prese improvvisamente a organizzarsi e diffondersi in Bologna attorno agli studi del testo giuridico giustiniano: lo strumento retorico interpretativo della glossa, la tecnica della riflessione analitica sul testo e sui segmenti lessicali che lo componevano s'erano infatti già messe a punto in ambito teologico ed avevano affinato le loro procedure, impegnandosi sul banco dell'attività di interpretazione ed esposizione della Bibbia: già gli studi fondamentali di Beril Smalley sull'esegesi biblica,⁸ da ultimo quelli ben più particolari ma senz'altro illuminanti di Christopher de Hamel⁹ sulla produzione di *Glossed books* della Bibbia e sulle origini della circolazione mercantile libraria hanno d'altronde sufficientemente illustrato il naturale destinarsi della cultura retorica alla valorizzazione delle proprie attitudini pratiche, per indirizzarsi conseguentemente alla lettura dei testi al fine prevalente di consentirne la concreta applicazione pratico-interpretativa (sia con intento squisitamente parenetico-predicatorio per i teologi, sia con intento anche giudiziale e didattico-definitorio per i giuristi).

Sicché non stupisce, poi, di scoprire il filo diretto che corre a tenere uniti in tale ambito d'esperienza il tessuto della *glossa ordinaria*¹⁰ alla Bibbia e la produzione di quel testo (per molti versi metodologicamente dirompente¹¹ nel campo della pratica giuridica¹²) che fu la *Concordia discordantium canonum*¹³ del monaco camaldolese Graziano, che era originario di Chiusi, ma fu

7 Perché riscoperti di fresco o, comunque, «rinfrescati» nella loro disponibilità ed accessibilità d'uso dall'indefessa attività d'investigazione filologica e di produzione editoriale di personaggi prestigiosi e fervidi come fu appunto Irnerio. Sulla *renovatio* (la «messa a nuovo») dei manoscritti della compilazione giustiniana ad opera di Irnerio, cfr. BURCHARDUS URSPERGENSIS, *Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg*, hg. von O. HOLDER-EGGER, B. VON SIMSON, 2. Aufl., Hannover 1916, *Monumenta Germaniae historica* [Scriptores: 7]; E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, 2. ed. riv. Roma 1996, 23-24. Sul tema della recezione del Digesto in età medievale, cfr. C. M. RADDING, *Vatican Latin 1406, Mommsen's Codex S. and the reception of the*

Digest in the Middle Ages, in: ZRG RA 110 (1993) 501-551; pone questioni di cronologia, alla luce dei risultati di datazione provenienti da Radding, SPAGNESI, Irnerio teologo (nt. 6) 324-379, 327.

8 B. SMALLEY, *The study of the Bible in the Middle Ages*, 3rd rev. ed. Oxford 1983, 46-66 in particolare (la glossa biblica prodotto di una scrittura a più mani, stratificata nel tempo); EAD., *La Glossa ordinaria. Quelques prédécesseurs d'Anselme de Laon*, in: *Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale* 9 (1937) 365-400.

9 C. DE HAMEL, *Glossed books of the Bible and the origins of the Paris booktrade*, Woodbridge 1987.

10 Vedila, con indebita attribuzione a WALAFRIDUS STRABO, PL 113-114.

11 Su caratteristiche e modelli metodologici del *Decretum Gratiani* [per i cui precedenti, cfr. O. LOTTIN, *Problèmes d'histoire littéraire. L'école d'Anselme de Laon et de Guillaume de Champeaux* (Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, V), Gembloux 1959, 61-64; E. BERTOLA, *I precedenti storici del metodo del «Sic et non» di Abelardo*, in: *Rivista di filosofia neoscolastica* LIII (1961) 258-259], che saldano tecniche dialettiche di conciliazione ed assemblaggio testuale messe a punto in ambito soprattutto teologico (cfr. PIETRO ABELARDO, *Sic et non*, PL 178, 1339 in particolare) alla prassi compilatoria del testo giuridico; cfr. H. DENIFLE, É. CHATELAIN, *Chartularium Universitatis Parisiensis*, Paris 1889, I, XXVII; H. DENIFLE, *Die Sentenzen Abaelards und Bearbeitungen seiner Theologie vor Mitte des 12. Jahrhunderts*, in: *Arch. f. Literatur u. Kirchen-Gesch. des Mittelalters* I (1885) 621-624 in particolare; S. M. DEUTSCH, *Peter Abälard. Ein kritischer Theologe*, Leipzig 1883, 159-160; F. THANER, *Abälard und das Canonische Recht. Die Persönlichkeit in der Eheschließung. Zwei Festreden*, Graz 1900, 21; P. FOURNIER, *G. LE BRAS, Histoire des collections canoniques en Occident*, Aalen 1972 (reimpr. de l'éd. Paris: Recueil Sirey, 1931-32), II, 339, nt. 3; F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I. *Le fonti*, Milano 1954, 397-398; M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del Diritto Comune*, Napoli 1984, 353; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1999, II, 216 ss.; ID., *Le grandi linee della Storia giuridica medievale*, Roma 2000, 325 ff.

12 Cfr. CALASSO, *Medioevo del diritto* (nt. 11) 393 ss.; A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini: Institutiones academicae*, I. *Historia fontium*, Torino 1950, 200 ss.

13 Sulla denominazione dell'opera, cfr. P. PINEDO, *En torno al título del Decreto de Graciano «Decretum seu Concordia discordantium canonum»*, in: *Anuario de Historia del derecho español* 25 (1955) 845-867.

attivo appunto a Bologna,¹⁴ e intorno al 1140¹⁵ avrebbe pubblicato quel trattato che tutti, poi, avrebbero antonomasticamente chiamato *Decretum Gratiani*.

E nemmeno stupisce di scoprire come le vite dei primi Glossatori civilisti s'intreccino profondamente con ambienti ecclesiastici e con ambiti culturali di afferenza dittatoriale e retorica. Di Pepone in particolare – che un brano ormai famoso e ripetutamente studiato dei *Moralia regum*¹⁶ di Radolfo il Nero indicò come autore, «veluti aurora surgente», del rinato «iuris civilis initium» bolognese¹⁷ – si è convincentemente ipotizzata l'afferenza ecclesiastica e addirittura la dignità vescovile;¹⁸ di Irnerio si sono del pari evocate le possibili, per molte versi evidenti,¹⁹ matrici teologiche;²⁰ dei tanti Pietro e Pepo, che sono allora intervenuti con la loro presenza, attività, pratica professionale ed attività giurisdizionale a complicare il quadro delle possibili omonimie e delle conseguenti identificazioni prosopografiche, non si è poi mancato di render notizia, di dare critica informazione, di avanzare problematiche individuazioni.²¹

Un quadro complessivo di dati storiografici e di istanze critiche donde parrebbe, insomma, legittimarsi come plausibile l'impressione che, all'origine del *droit savant* bolognese, vi sia stata la proiezione di un complesso di istanze pratiche e professionali,²² che nel tempo hanno cospirato – in unione con la maturazione e complicazione sociale ed economica indotta dalla rinata vita mercantile cittadina – a fondare e diffondere un nuovo ambito di riflessione e produzione scientifica: quello, per l'appunto, che nell'attività di esegesi e di critica dei testi giustiniani trovò il possibile fondamento costitutivo, per dirla con Ennio Cortese, del vero e proprio sviluppo di una nuova «filosofia della prassi»,²³ in definitiva della sistemazione di una generale *Weltanschauung*, al tempo stesso fisica e sociale, cetuale e ideologica, del giurista medievale.²⁴

Se l'esito di un tale percorso culturale e scientifico fu poi risolutamente ed orgogliosamente giuridico-speculativo – talché si sarebbe perentoriamente affermato dal glossatore civilista che «omnia in corpore iuris inveniuntur»²⁵ –, è tuttavia abbastanza evidente che punto d'avvio ne fu soprattutto un vaso culturale di matrice essenzialmente retorica.

Le note che seguono tentano ora soltanto di coltivare ulteriormente una simile, complessiva indicazione di quadro, per saggiarne limiti, portata e connessi problemi nell'ambito, pur

- 14 T. LENHERR, Die ›Glossa Ordinaria‹ zur Bibel als Quelle von Gratians Dekret, in: *Bulletin of Medieval Canon Law* n.s. 24 (2000) 97–129.
- 15 J. F. VON SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Kanonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, Stuttgart 1875–80, I, 46 ss.
- 16 CORTESE, Il diritto nella storia medievale (nt. 11) I, 383 ss. e II, 33–55; L. SCHMUGGE, »Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus«. Eine neue Quelle zu Magister Pepo von Bologna, in: *Ius Commune* 6 (1977) 1–9; G. NICOLAJ, Ambiti di copia e copisti giuridici in Italia (secc. V–XI in.), in: *Le statut du scripteur au Moyen Âge*, Paris 2000, in partic. 139 ss.
- 17 RADULFUS NIGER, *Moralia regum* (XIX. De iudicum insolentia), Lincoln, Dean and Chapter Library, ms. 25, fol. 160v. La prima edizione e segnalazione in H. KANTOROWICZ, *An English Theologian's View of Roman Law: Pepo, Irnerius, Ralph Niger*, in: *Medieval and Renaissance Studies* 1 (1941, ma 1943) 237–251, ora in *id.*, *Rechtshistorische Schriften*, a cura di H. COING e G. IMMEL, Karlsruhe 1970, 231–252, 250 s. in particolare: »Cum igitur a magistro Peppone velut aurora surgente iuris civilis renasceretur initium et postmodum propagante magistro Warnerio iuris disciplinam religioso [s]cemat traheretur ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum«; un'accurata disamina e rassegna dei diversi interventi sulla questione della identificazione delle varie comparse del nome *Pepo* è disponibile in DOLCINI, *Velut aurora surgente* (nt. 2) 3 nt. 7.
- 18 FIORELLI, *Clarum Bononiensium lumen* (nt. 1) 446 ss.
- 19 MAZZANTI, *Guarnerius* (nt. 5) 60 ss. in particolare.
- 20 SPAGNESI, *Irnerio teologo* (nt. 6) 327 ss.

- 21 G. NICOLAJ PETRONIO, Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli 11–13: appunti paleografici e diplomatici, in: *Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, 66–171 (nel fasc. 17, anno 1977, nr. 1–2, 31/12/1977); NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani* (nt. 4) 87 ss. in particolare; DOLCINI,

Velut aurora surgente (nt. 2) 18 ss., 43 ss.

- 22 CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in: *Legge, giudici, giuristi*, Milano 1982, 93–148, 110 in particolare, poi in *id.*, *Scritti* (nt. 3) 708.
- 23 CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale* (nt. 7) 37 ss.
- 24 MONTORZI, *Fides* (nt. 11) 26 ss.
- 25 MONTORZI, *Fides* (nt. 11) 119 ss.

limitato ma senz'altro significativo, di una massima che fu centrale nella elaborazione degli assetti ideologici del giurista di Diritto Comune: »nomina sunt consequentia rerum«, i nomi sono conseguenza delle cose, sono la proiezione segnica del sistema ontologico della realtà.²⁶

Nel 1948, in un suo intervento ad un Congresso internazionale di Diritto Romano e Storia del diritto²⁷ che ebbe luogo a Verona, e segnò per la cultura storico-giuridica italiana la ripresa post-bellica dei suoi contatti ufficiali con il dibattito scientifico internazionale, l'allora giovane assistente Piero Fiorelli – che sarebbe poi diventato un lucido e rigoroso maestro della Storia del diritto, oltre che un raffinato ed autorevole cruscante e storico della lingua, soprattutto di quella giuridica – mise già per tempo in chiaro come la massima considerata, che a suo tempo sarebbe approdata fino alla pagina della *Vita nuova* di Dante Alighieri²⁸ ed avrebbe poi in tal sede sollecitato le attenzioni della migliore critica dantesca,²⁹ fosse in realtà di originaria e pura afferenza giuridica, e dovesse, quindi, conseguentemente attribuirsi alla tradizione stessa del testo giustiniano,³⁰ ed alla risonanza d'esso entro la stessa scuola dei Glossatori: a partire dalla glossa civilistica,³¹ per arrivare sino al giurista Azzone dei Porci,³² ed andare oltre ancóra, fra Due e Trecento, fin nei testi dei primi esponenti della scuola dei Commentatori.³³

2. Le Istituzioni di Giustiniano

Il brano indicato da Piero Fiorelli – appartenente alle *Istituzioni* di Giustiniano I (527–565)³⁴ – concerneva un luogo in cui l'Imperatore bizantino, riferendo della regolamentazione positiva relativa alle c.d. *donationes ante nuptias*, notava una incongruenza onomastica tra tale originaria denominazione, e la successiva normativa in materia introdotta dall'antecessore e zio suo, l'Imperatore Giustino I (518–527), il quale aveva ammesso la facoltà di aumentare le donazioni obnuziali anche in costanza di matrimonio ed anche se esse fossero state disposte in epoca precedente alla celebrazione del matrimonio stesso;³⁵ in sostanza, egli aveva contraddittoriamente sancito che la *donatio ante nuptias*

udire, che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia ne le più cose altro che dolce, con ciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose, sì come è scritto: *Nomina sunt consequentia rerum* ...»

29 B. NARDI, Dante e la cultura medievale, introduzione di T. Gregory, nuova ed. a cura di P. MAZZANTINI, Roma-Bari 1983, 173–178.

30 FIORELLI, *Nomina* (nt. 27) 314 ss. in particolare.

31 FIORELLI, *Nomina* (nt. 27) 310 s. in particolare.

32 AZZONE DE' PORCI, *Ad singulas leges 12. librorum Codicis Iustiniani, commentarius et magnus apparatus nunquam antea in lucem editus. Ex bibliotheca Ant. Contii. I. C. qui partim per se, partim amicorum opera usus, plurimum dedit operae, quo liber emendatior in lucem prodiret. Accesserunt summaria copiosissima Ant. Fontanoni ... in singulos titulos atque leges eiusdem commentarij. Cum indice locupletissimo, Parisiis: apud Sebastianum Nivellium sub ciconiis, via Iacobea, 1577 (Parisiis: excudebat Olivarius de Harsy: impensis ... Sebastiani Nivellij, 1577; rist. anast. Augustae Taurinorum: Ex officina erasmiana, 1966), in l. Cum multae, C. De donationibus ante nuptias, gl. Sed propter nuptias donatio est.*

33 CINO DA PISTOIA, in l. Cum Multae, C. De donationibus ante nuptias (C. 5.3.20), nr. 2; Cyni Pistoriensis lectura super Codice, curavit G. Polara, Roma 1998, rist. an. dell'ed. Cyni Pistoriensis, iurisconsulti praestantissimi, in codicem, et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, id est, Digesti veteris, doctissima Commentaria ..., Francoforti ad Moenum: Impensis Sigismundi Feyerabendt, 1628, vol. 2, fol. 291rb. In realtà, la ricchissima messe bibliografica offerta da Fiorelli va ben oltre, spaziando fin in campo canonistico e nella dottrina formatasi attorno al *Liber augustalis* di Federico II.

34 Iust. Inst., 2.7.3.

35 Ibid.: »augeri dotes et post nuptias fuerat permissum ... etiam ante nuptias donationem augeri et constante matrimonio.«

26 Sono, in una parola, come un *sigillo della percezione empirica* che si infigge nella mente degli uomini e, dentro d'essa, ne incide e tramanda originariamente e costitutivamente la corrispondente immagine, come se essa fosse una sorta di sua *proiezione mentale*. Son temi soprattutto dell'indagine filosofica, che han trovato trattazione in particolare in R. CUMMINS, *Significato e rappresentazione mentale*, Bologna 1993; G. DE ANNA, *Realismo metafisico e rappresentazione mentale*. Un'indagine tra Tommaso

d'Aquino e Hilary Putnam, Padova 2001.

27 Sarebbe poi stato pubblicato nel 1953: P. FIORELLI, *Nomina sunt consequentia rerum*, in: *Atti del Congresso Internaz. di Diritto Romano e di Storia del Diritto, Verona 27–29.9.1948*, a cura di G. MOSCHETTI, I, Milano, 1953; altra bibl. è da me indicata in: MONTORZI, *Fides* (nt. 11) 24–25, nt. 29.

28 *La Vita nuova* di Dante Alighieri, edizione critica per cura di M. BARBI, Firenze 1932, XIII/1: »... lo nome d'Amore è sì dolce a

avesse di fatto un'efficacia essenzialmente postnuziale, a dispetto del nome ad essa conferito.

Per cui Giustiniano era intervenuto correttivamente ed aveva introdotto il principio che non solo quelle donazioni fossero suscettibili di aumento postnuziale, analogamente alle dazioni dotali, ma che esse anche prendessero giuridica efficacia soltanto successivamente alla celebrazione stessa del matrimonio e non in epoca antecedente ad esso:³⁶ ché, altrimenti, »nomen [*scil.*: donatio ante nuptias] inconueniens remanebat, cum ante nuptias quidem vocabatur, post nuptias autem tale accipiebat incrementum«. ³⁷

Sulla scorta di questa ulteriore notazione, Giustiniano, nell'indicato brano delle Istituzioni, prendeva spunto per motivare in maniera obbiettivamente più circostanziata il proprio intervento di novellazione ed integrazione della normativa di Giustino I: egli affermava allora di aver riformato la legislazione del proprio predecessore al fine principale di trarla a completa efficacia e, nell'intento anche di rimuovere la notata incongruenza onomastica, nel modo curiale del plurale maiestatico, egli dichiarava inoltre di aver emanato la nuova normativa »plenissimo fini tradere sanctiones cupientes et consequentia nomina rebus esse studentes«. ³⁸

Già Piero Fiorelli³⁹ colse, con indubbia sensibilità, come l'affermazione giustiniana differisse in realtà dall'uso della ricavata massima che ne sarebbe stato fatto successivamente dall'Alighieri: Giustiniano, infatti, aveva menzionato la regola »nomina sunt consequentia rerum« come se fosse un principio cui la logica naturale (»convenientia«) consigliasse di necessità di adeguarsi; mentre Dante sembrava rivolgersi a detto principio in una prospettiva in qualche modo simmetrica, quasi ne fosse meramente assertiva e ricognitiva: appunto come se si trattasse non di una regola, bensì di una *realtà di fatto*, essendo »cosa – come egli testualmente diceva – che li nomi seguitino le nominate cose, sì come è scritto: *nomina sunt consequentia rerum*«. ⁴⁰ Era una simmetria di prospettiva d'uso che, forse, implicava una sottesa e più nascosta evoluzione diacronica: un percorso che, in qualche modo, attende ancora di essere disvelato.

3. *Una massima di essenziale afferenza retorica*

Tentiamo, dunque, di leggere dentro alla massima in questione, prendendo occasione ed origine dallo stesso testo giustiniano.

36 Ibid.: »ut tales donationes non augeantur tantum, sed et constante matrimonio initium accipiant et non ante nuptias, sed propter nuptias vocentur et dotibus in hoc exaequantur, ut, quemadmodum dotes et constante matrimonio non solum augentur, sed etiam fiunt, ita et istae donationes, quae propter nuptias introductae sunt, non solum antecedant matrimonium,

sed etiam eo contracto et augeantur et constituentur.«

37 Iust. Inst., 2.7.3.

38 Ibid.

39 FIORELLI, *Nomina* (nt. 27) 310.

40 BARBI (ed.), *La Vita nuova di Dante Alighieri* (nt. 28) XIII/I.

Giustiniano, infatti, cita il principio »nomina sunt consequentia rerum« come se esso fosse una regola di naturale convenienza e giustificando il suo intervento normativo alla stregua di una *restitutio in integrum* di una logica naturale altrimenti turbata, al punto che egli muta il nome stesso dell'istituto: la donazione obnuziale, infatti, che Giustino I chiamava ancora *donatio ante nuptias*, viene da Giustiniano ridenominata *donatio propter nuptias*: il mutamento di *nomen* è conseguente, dunque, ad una mutata regolamentazione giuridica, che include il passaggio del discrimine normativo dell'istituto dal tema della collocazione cronologica dell'atto di liberalità nella trama procedimentale del negozio matrimoniale, ad una sua più esplicita destinazione causale, e lo collega quindi espressamente e strutturalmente al fine di garantire il matrimonio stesso sotto il profilo della stabilità dell'unione e della tutela patrimoniale della sposa.

Ma quale era il sistema di regole da dove proveniva l'indicazione dell'*occasio legis* per l'introduzione del precetto in tal modo applicato da Giustiniano?

Non era, forse, un dettame di immediata ed esclusiva applicazione giuridica, quello che la prosa della cancelleria imperiale metteva in atto, quando l'Imperatore sosteneva di riformare la pregressa normazione giacché »consequentia nomina rebus esse [debent]«:⁴¹ era piuttosto un precetto di possibile, evidente afferenza retorica, una sorta di *canone generale* di scrittura normativa, fondato essenzialmente sul vigore autoevidente e naturale del senso comune.

Del resto, un altro brano giustiniano, anch'esso di evidente provenienza cancelleresca, e sicuramente redatto nell'ambito delle segreterie imperiali, sollecita per parte sua l'impressione che le stesse osservassero e praticassero dei veri e proprî canoni di scrittura e composizione normativa.

Infatti, la seconda delle costituzioni imperiali introduttive dei *Digesta Iustiniani Augusti*, la *const. Omnem rei publicae*,⁴² al momento in cui essa fissa e promana una nuova organizzazione degli studi legali, determinata appunto dall'introduzione della codificazione giustiniana, stabilisce anche la nuova denominazione dei corsi di studio così introdotti, e la fissa secondo la logica di una loro *consequentia* formale al dato sostanziale della loro strutturazione didattica: si usa perciò un lessico espressamente indirizzato ad applicare in sede normativa la *modellistica onoma-*

41 Iust. Inst., 2.7.3.

42 De conceptione Digestorum [prooemium, 1.2].

- 43 Ibid., »secundum optimam consequentiam, primam legum partem eis tradi sancimus, quae graeco vocabulo πρώτα nuncupatur, qua nihil est anterius, quia quod primum est aliud ante se habere non potest« (il corsivo è aggiunto).
- 44 Letteralmente, dei »mezzamisura«, delle ridotte misure da due assi: è un derisorio prestito del linguaggio goliardico dal lessico degli agrimensori (*Gromatici Veteres*; ex recens. C. Lachmanni ..., Berolini: impensis G. Reimerii, 1848, I, Th. MOMMSEN, Die Schriften der römischen Feldmesser, hg. u. erläutert von F. BLUME, K. LACHMANN, A. RUDORFF, Roma 1966, 167, linee 10-15), e delle tecniche di misurazione (M. TERENTIUS VARRO, De lingua latina, 5.36, »... dupondius ab duobus ponderibus«; ed. cons. M. T. Varronis, De lingua latina quae supersunt: accedunt grammaticorum Varronis librorum fragmenta, recens. G. GOETZ et FR. SCHOELL, Ed. stereotipa, Amsterdam 1964, ripr. dell'ed. Lipsiae Teubner 1910).
- 45 Il corsivo è aggiunto. Così il tenore dell'intero brano: »§. 2: Nos vero tantam penuriam legum invenientes et hoc miserrimum iudicantes legitimos thesauros volentibus aperimus, quibus per vestram prudentiam quodammodo erogatis ditissimi legum oratores efficiantur discipuli. Et primo quidem anno nostras hauriant institutiones ex omni paene veterum institutionum corpore elimatas et ab omnibus turbidis fontibus in unum liquidum stagnum contrivatas tam per Tribonianum virum magnificum magistrum et ex quaestore sacri palatii nostri et ex consule quam duos e vobis, id est Theophilum et Dorotheum facundissimos antecessores. In reliquam vero anni partem secundum optimam consequentiam primam legum partem eis tradi sancimus, quae graeco vocabulo πρώτα nuncupatur, qua nihil est anterius, quia quod primum est aliud ante se habere non potest. Et haec eis exordium et finem eruditionis primi anni esse decernimus. Cuius auditores non volumus vetere tam frivolo quam ridiculo cognomine

stica di volta in volta evocata dall'Imperatore. In modo che non si esita ad incorrere persino in un'apparente tautologia nel giustificare la denominazione della parte propedeutica e d'esordio del corso stesso, giacché – si dice – non può che essere primo (πρώτα), ciò che non ha materialmente niente avanti a sé;⁴³ né si dubita, poi, di definire addirittura frivolo e ridicolo il nomignolo di *dupondii*⁴⁴ con cui, con evidente irrisione goliardica, erano stati fino ad allora chiamati gli studenti del primo anno di diritto, e li si ribattezza addirittura pomposamente come *iustiniani*, perché essi studieranno il *primo* volume delle norme emanate dall'imperatoria maestà di Giustiniano stesso e quindi *meriteranno* di portarne il nome; e addirittura, oltre ad applicare quella regola della *consequentia* onomastica alla normativa così introdotta, si individua anche l'operazione complessiva di riscrittura normativa in tal sede attuata con la compilazione delle *Institutiones*, evocando il modello retorico della *derivatio*: infatti, si dice, il testo di quegli elementi istituzionali è stato realizzato, perché i compilatori imperiali hanno riunito in un unico testo parti e componenti testuali »ex omni paene veterum institutionum corpore elimatas et ab omnibus turbidis fontibus in unum liquidum stagnum *contrivatas*«. ⁴⁵

Il legislatore, nel corso della propria elaborazione dispositiva, espressamente dichiarava il proprio comportamento normativo, giustificandolo e motivandolo perché conforme a regole apparentemente naturali (epperò precettive) di conformità (*consequentia*) alla struttura materiale del linguaggio. Non è un fatto meramente stilistico, di mera *concinnitas* formale del prodotto di scrittura, ma il risultato dell'emergenza di valori profondi: v'è infatti, alla base del principio, un'idea ancora più forte, non occasionalmente concepita, ma espressamente canonizzata in precetto di scrittura, che esista una corrispondenza stretta tra la struttura materiale della realtà e la sua individuazione onomastica.

Dove trovare l'archetipo di simile teoria, naturalistica e deterministica al tempo stesso, del *nomen*?

4. Un interludio gnoseologico: dalla τύποις alla consequentia

L'idea di riferimento, evidentemente, è che esista *in rerum natura* un rapporto di individuazione segnica determinato e necessariamente prodotto dalla struttura materiale della *res*: non è un'affermazione poi nuova, se si pensa che la dottrina stoica⁴⁶

dupondios appellari, sed iustinianos novos nuncupari, et hoc in omne futurum aevum optinere censemus, ut hi, qui rudes adhuc legitimae scientiae adspirent et scita prioris anni accipere maluerint, nostrum nomen mereant, quia ilico tradendum eis est primum volumen, quod nobis emanavit auctoribus. Antea enim dignum antiqua confusione legum cognomen habebant: cum autem

leges iam clare et dilucide prostent animis eorum facile tradendae, visum est necesse eos et cognomine mutato fulgere.«

- 46 Cfr. la più tarda testimonianza del filosofo scettico SEXTUS EMPIRICUS (ed. cons.: *Sexti Empirici opera*, recensuit H. MUTSCHMANN; [poi] J. Mau, Lipsiae Teubner), *Adversus mathematicos* 7, 228; ID., *Pyrronianae hypotoposeis*, 2. 70.

aveva già avuto modo di fare i suoi conti con il problema ed il concetto della fantasia catalettica, quale strumento della percezione empirica, e ne aveva significato l'efficacia appunto in tal senso, come se essa fosse il prodotto di una τύπωσις ἐν ψυχῇ,⁴⁷ di una vera e propria *impressio animae*, che nei casi più radicali – si pensi, ad es., alla posizione di Cleante⁴⁸ – si voleva addirittura simile nella sua dinamica materiale all'effetto del suggello lasciato dall'impronta di un dito stampato nella cera: »ὥσπερ καὶ <τὴν> διὰ τῶν δακτυλίων γινομένην τοῦ κηροῦ τύπωσιν.«⁴⁹

Sicché una simile idea – di una sostanziale omologia tra *ordine naturale* delle cose e loro emergenza segnica – pareva appartenere al normale sistema dei valori delle teorie stoiche della percezione empirica, quasi i due termini di τάξις (*ordo*) e di ἀκολουθία (*consequentia*) potessero utilizzarsi all'interno di un rapporto di sinonimia – come parrebbe attestare l'uso linguistico di un frammento di Alessandro di Afrodisia, tardo commentatore aristotelico del III sec. d.C.⁵⁰ Ed erano stati appunto gli Stoici, secondo attesta Simplicio, ad affermare il principio che il nome è senz'altro rivelazione in forma sintetica (nel senso del verbo δηλόω) delle cose significate.⁵¹ E, quindi, ben si sarebbe da essi sostenuto che la peculiarità specifica ed esclusiva della percezione e della comunicazione umana rispetto a quella animale era data appunto dalla dimostrata consapevolezza elaborativa dell'uomo: sulla base della quale, colui che ha il senso immediato ed il concetto (ἔννοια) della conseguenza percettiva della realtà pratica, ottiene anche necessariamente la conoscenza perfetta del segno che, attraverso il nesso di consequenzialità della percezione, gli viene trasmesso dall'esperienza sensibile.⁵²

Percepire la conseguenza (ἀκολουθία) del segno, cioè, significa avere inevitabilmente anche la cognizione del segno stesso (τὴν τοῦ σημείου νόησιν).

Riducendo a canone pratico un simile sistema di principi teorici, poteva quindi derivarsene lo schema per cui, a fronte di una successione ordinata e regolare di avvenimenti, era logico aspettarsi il determinarsi di un *segno* necessario ed univoco, inequivocabilmente espressivo del dato ontologico sottostante a tale sequenza naturale: è quanto dice ad esempio la *retorica ad Erennio*,⁵³ quando essa stabilisce che »... per consequentiam significatio fit,⁵⁴ cum res, quae sequantur aliquam rem, dicuntur, ex quibus tota res relinquitur in suspicione ...«

in particolare: »... ἀλλὰ μὴν ὁμολογεῖται πάντα τὰ καθ' εἰμαρμένην γιγνόμενα κατὰ τάξιν καὶ ἀκολουθίαν γίγνεσθαι τινα καὶ τι ἐφεξῆς ἔχειν ἐν αὐτοῖς. οὐ γὰρ δὴ τοῖς ἀπὸ τύχης ὅμοια τὰ τῆς εἰμαρμένης· ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἄστατά τε καὶ σπανίως γιγνόμενα καὶ σχεδὸν ἀνάτιστα, τὸ δὲ καθ' εἰμαρμένην πᾶν τοῦναντίον· εἰρμὸν γοῦν αἰτίων αὐτῆν φασιν εἶναι.«

51 SIMPLICIUS, *Simplicii in Aristotelis categorias commentarium*, ed K. KALBFLEISCH («Commentaria in Aristotelem greca» 8), Berlin 1907, 66 »... καὶ τοῦ μὲν ὀνόματος τὸ συνηρημένον ἢ ὡς οἱ Στωικοὶ φασὶ τὸ κεφαλαῖωδες δηλοῦντος ...«

52 SEXTUS EMPIRICUS, *Adversus mathematicos* (nt. 46) 8.275 s., ... φασιν, ὅτι ἄνθρωπος οὐχὶ τῷ προφορικῷ λόγῳ διαφέρει τῶν ἀλόγων ζώων (καὶ γὰρ κόρακες καὶ ψιττακοὶ καὶ κίττα ἐνάρθρους προφέρονται φωνάς), ἀλλὰ τῷ ἐνδιαθῆ τῷ, οὐδὲ τῇ ἀπλῇ μόνον φαντασίᾳ (ἐφантаσιούτῳ γὰρ κάκεινα), ἀλλὰ τῇ μεταβατικῇ καὶ συνθετικῇ. διόπερ ἀκολουθίας ἔννοιαν ἔχων εὐθύς καὶ σημείου νόησιν λαμβάνει διὰ τὴν ἀκολουθίαν· ...

53 *Rhetorica ad C. Herennium*, 4.54.67.

54 Il corsivo è aggiunto.

47 SEXTUS EMPIRICUS, *Adversus mathematicos* (nt. 46) 7. 233.

48 SEXTUS EMPIRICUS, *Adversus mathematicos* (nt. 46) 7. 227; ma vedi anche, per la posizione di Crisippo in particolare: DIOCLES MAGNES APUD DIOG. LAËRT., 7, 50 (cfr. *Stoicorum veterum fragmenta collegit Io. ab Arnim, Lipsiae 1938 ss.*, II, 22 = Stoici antichi: tutti i frammenti raccolti da HANS VON ARNIM; introd.,

trad., note e apparati a cura di R. RADICE, present. di G. REALE, Milano 1998, 320).

49 SEXTUS EMPIRICUS, *Adversus mathematicos* (nt. 46) 7. 229.

50 ALEXANDER APHRODISIENSIS, *De anima libri mantissa* († *De anima liber alter*), ed. BRUNS, *Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora* («Commentaria in Aristotelem Greca», suppl. 2.1), Berlin 1887, 101-186, 185

L'esperienza fisica genera dunque nel soggetto percipiente una fondata e grave attesa di significato.

Senza andar troppo distante nel rincorrere astratti percorsi di teoria gnoseologica, converrà limitarsi ad osservare come proprio la sede retorica in cui troviamo sistemato un simile canone di valutazione empirica consente di ridurre allo stesso ambito di afferenza tematica e strumentale anche quel principio per cui »nomina sunt consequentia rerum«, che abbiamo trovato enunciato ed applicato da Giustiniano.

Il metro della *consequentia rerum* risulta infatti metodicamente applicato in campo giuridico – ed in ambiente giustiniano in particolare – con un criterio che, forse, non sarebbe azzardato definire retorico-naturalistico: il verificarsi di una serie ordinata e normale di fatti naturali genera l'argomento e la presunzione che ne seguirà necessariamente un determinato e prevedibile prodotto percettivo.

Sicché è ben lunga la lista dei luoghi in cui le pagine del Digesto documentano l'uso della formula »per consequentias« in senso avverbiale, ad esprimere l'inferenza che una serie fenomenica osservata, nella normale evoluzione del suo *ordo* naturale, porta necessariamente (*producit*) al verificarsi di un determinato evento conoscitivo.⁵⁵

Partiti dall'analisi della formula giustiniana »nomina sunt consequentia rerum«, ci avvediamo ora ch'essa, in realtà, semplifica e diffonde, sotto forma di canonizzazione gnomica, i sedimenti di una più complessa ideologia della percezione sensibile.

E che il termine *consequentia* – che di tale formulazione era poi il fulcro – fosse normalmente carico dei valori tecnici di un suo abituale impiego retorico-argomentativo verrebbe poi facile ad ipotizzarsi, se solo allargassimo la nostra attenzione anche a considerare gli scritti di ambiente patristico, ove parimenti s'incontrano – soprattutto negli autori in cui fu più forte il debito verso la cultura giuridico-retorica⁵⁶ – documenti dell'idea che la *consequentia* stessa fosse un prodotto dimostrativo della logica naturale,⁵⁷ nel cui spazio semantico i termini *ordo* e *consequentia* si davano come sinonimi,⁵⁸ in modo ch'essa si determinava e garantiva nella sua capacità dimostrativa perché interna – nei propri meccanismi di determinazione logica – alla struttura materiale del fatto osservato.⁵⁹

55 D. 1.3.14: PAULUS, libro lilius ad edictum, »quod vero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias«; ma cfr. anche: D. 4.3.19: PAPIANUS, libro trigensimo septimo quaestionum; D. 6.1.27.3: PAULUS, libro vicensimo primo ad edictum, »... non est absurdum per consequentias ...« (cioè è verisimile); D. 19.1.5, pr.: PAULUS, libro tertio ad Sabinum, »quae per consequentias ... propria sunt«; D. 26.4.3pr.: ULPIANUS, libro trigesimo octavo ad Sabinum; D. 26.8.1pr.: ULPIANUS, libro primo ad Sabinum; D. 26.8.7.pr.: ULPIANUS, libro quadragesimo ad Sabinum; D. 34.3.29: PAULUS, libro sexto ad legem Iuliam et Papiam; D. 47.10.1.3: ULPIANUS, libro quinquagesimo sexto ad edictum; D. 48.19.9.3: ULPIANUS, libro decimo de officio Proconsulis, »... credo per consequentias ...«; D. 48.22.7.11: ULPIANUS, libro decimo de officio Proconsulis »... an per consequentias videatur ...«.

56 Cfr., ad es., gli usi marcatamente forensi che del termine esibisce QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS, Apologeticum, cap. 2, 4: i *consequentia facti* sono la qualità circostanziale della fattispecie concreta giudiziale, in cui

Tertulliano annovera »... qualitatem facti, numerum, locum, modum, tempus, consocios, socios ...« dell'autore della condotta considerata [testo consultato: Paris 1961, par J.-P. WALTZING avec la collab. de A. SEVERYNS, riproposto nell'ed. a cura di A. RESTA BARRILE, Milano 1994, 8–9 in particolare].

57 TYRANNIUS RUFINUS, Expositio simboli, cap. 48, »... et ipsius

Domini et Salvatoris exemplum et consequentia naturalis rationes ...« (PL, 21, 386B; CCL, 20, 182, lin. 16).

58 ID., Apologia (*contra Hieronymum*), lib. 1, cap. 4: »... eodem ordine, eadem consequentia ...« (PL 21, 544B; CCL, 20, 39, lin. 32).

59 ID., *ibid.*, lib. 1, cap. 20: »... sed et rei ipsius consequentia prudentem quemque satis edocet ...«

Tutto ciò avrebbe portato un autore pur sensibile alla tradizione neoplatonica anche se d'indubbia formazione retorica come Agostino d'Ippona a fare i propri conti con una simile impostazione a fondamento materialistico, per trattare dei *nomina* di cose che, per appartenere al racconto biblico della creazione, sono evidentemente prive di immediato ed attuale riferimento sostanzialistico, e parrebbero quindi bandite da ogni possibilità di essere oggetto di comunicazione linguistica: nondimeno – nota Agostino – »res ignota notis uocabulis ... [insinuatur] imperitoribus«. ⁶⁰ Si inaugura in tal modo una chiave di lettura del problema della comunicazione onomastica che porta direttamente nei domini allegorici del parlare metaforico.

5. *I fondamenti retorico-glossatorî dell'interpretazione giuridica*

Ma è forse tempo di chiudere questa breve comunicazione: il fin troppo lungo e tedioso interludio gnoseologico che si era aperto per investigare le radici della massima »nomina sunt consequentia rerum«, infatti, impone ora di venire a conclusioni.

Il principio del fondamento realistico del linguaggio si è dunque formalizzato nel tempo attraverso la semplice e quasi editale enunciazione che ne avevano ripetutamente dato retori e grammatici.

Isidoro da Siviglia, ⁶¹ in particolare, aveva diffuso per le scuole di arti liberali con il suo *Liber etymologiarum* la nozione che il *nomen* è un *notamen*, cioè la proiezione del fondamento empirico della *res*, per cui esso »nobis vocabulo suo res notas efficiat«; ⁶² in tal modo, egli aveva anche comunicato la conseguente consapevolezza che la chiave della conoscenza pratica è essenzialmente onomastica, giacché »nisi ... nomen scieris, cognitio rerum perit«. ⁶³

Prima di lui – nel solco, forse, di un tradizionale insegnamento delle scuole di retorica documentato da un breve *excursus* di storia della linguistica consegnatosi alle pagine di Quintiliano ⁶⁴ – già l'avevano detto grammatici illustri e centrali nella cultura dell'ormai esordiente medioevo come Elio Donato, ⁶⁵ e suoi fortu-

(*quia alterum est quod loquimur, alterum de quo loquimur*) [il corsivo è aggiunto], in conuincionibus autem complexum eorum esse iudicauerunt: quas coniunctiones a plerisque dici scio, sed haec videtur ex syndesmo magis propria tralatio. 19. Paulatim a philosophis ac maxime Stoicis auctus est numerus, ac primum conuincionibus articuli adiecti, post praepositiones: nominibus appellatio, deinde pronomen, deinde mixtum verbo participium, ipsi verbis aduerbia. Noster sermo articulos non desiderat ideoque in alias partes orationis sparguntur, sed accedit superioribus interiectio. 20. Alii tamen ex idoneis dumtaxat auctoribus octo partes secuti sunt, ut Aristarchus et aetate nostra Palaemon, qui vocabulum sive appellationem nomini subiecerunt tamquam speciem eius, at ii qui aliud nomen, aliud vocabulum faciunt, novem. Nihilominus fuerunt qui ipsum adhuc vocabulum ab appellatione diducerent, ut esset vocabulum corpus visu tactuque manifestum: »domus« »lectus«, appellatio cui vel alterum deesset vel utrumque: »ventus« »caelum« »deus« »virus«. Adiciebant et adseverationem, ut »eheu«, et tractionem, ut »fasciatim«: quae mihi non adprobantur. 21. Vocabulum an appellatio dicenda sit prosegoria et subicienda nomini necne, quia parvi refert, liberum opinaturis relinquo. 22. *Nomina declinare et verba in primis pueri sciunt: neque enim aliter pervenire ad intellectum sequentium possunt.* Quod etiam monere supervacuum erat nisi ambitiosa festinatione plerique a posterioribus inciperent, et dum ostentare discipulos circa speciosiora malunt, compendio morarentur« (il corsivo è aggiunto; edizione consultata: M. FABI QUINTILIANI Institutionis oratoriae libri XII, edidit L. RADERMACHER, Editio stereotypa correctior editionis primae addenda et corrigenda collegit et adiecit V. BUCHHEIT, Lipsiae 1971).

⁶⁵ Alla metà del iv sec.

⁶⁰ AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Genesi contra Manichaeos, lib. 1, cap. 7, § 12 (PL 34, 179): »haec ergo nomina omnia, sive coelum et terra, sive terra invisibilis et incomposita et abyssus cum tenebris, sive aqua super quam spiritus ferebatur, nomina sunt informis materiae: ut res ignota notis uocabulis insinuaretur imperitoribus; et non uno vocabulo, sed multis, ne si unum esset, hoc putaretur esse quod consuerebant homines in illo vocabulo intelligere.«

⁶¹ * Cartagena, ca. 560 – † Siviglia 636.

⁶² ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum sive originum libri XX, recognovit breuiter adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay, Oxonii 1911, I, 7, De nomine.

⁶³ ID., ibid.

⁶⁴ MARCUS FABIUS QUINTILIANUS, Institutio oratoria, I.4. 18–22: »18. Veteres enim, quorum fuerunt Aristoteles quoque atque Theodectes, verba modo et nomina et conuinciones tradiderunt, videlicet quod in verbis vim sermonis, in nominibus materiam

- 66 MAURUS HONORATUS SERVIUS, Explanatio in artem Donati, in Praefatione: »Nomen dictum est eo, quod res nobis efficit notas ...«; testo liberamente disponibile in rete, all'indirizzo: <http://www.intratext.com/y/LAT0336.HTM>; cfr. anche: Grammatici Latini, IV, a cura di H. KEIL, Leipzig 1864; Rist. anast., Hildesheim 1961, 405, lin. 12.
- 67 FLAVIUS MAGNUS AURELIUS CASSIODORUS, Institutiones divinarum et secularium litterarum, Liber II, I, De grammatica, »nomen est pars orationis cum casu, corpus aut rem proprie communiterve significans: proprie, ut Roma Tiberis, communiter ut urbs flumen«; Cassiodori Senatoris Institutiones, ed. R. A. B. Mynors, Oxford 1937, repr. 1961, 95, 9-13.
- 68 AELIUS DONATUS, Ars minor, De partibus orationis, De nomine. Donati artes grammaticae, Grammatici Latini, IV (nt. 66) 355.
- 69 PRISCIANUS, [Opera] Institutiones grammaticae; Partitiones duodecim versuum Aeneidos principalium; De figuris numerorum; De metris fabularum Terentii; Institutio de nomine, pronomine et verbo ..., Venetiis: Johann von Köln e Johann Manthen, [1]: 1475; [2]: 1476, fol. 13r [HC, *13357; IGI, 8049; BMC, V, 231; GKW, M35382]; Prisciani grammatici Caesariensis Institutionum grammaticarum libri XVIII ex recensione Martini Hertzii, Lipsiae 1855-1860, I, 56-57.
- 70 DONATUS ORTIGRAPHUS, Ars grammatica de nomine, linea 29: »DISCIPVLVS. Quot sunt genera diffinitionis nominis? MAGISTER. Alii dicunt sex, id est diffinitio quae sit per accidentia ut dicitur: »nominis accidunt sex«; diffinitio numeralis ut dicitur: »partes orationis sunt octo«; diffinitio specialis ut dicitur: »proprie communiterve diffinitio secundum ethimologiam ut dicitur: »homo ab humo, humus ab humiditate«; diffinitio soni quando de sono tantum intellegimus, ut est: »nomen dicitur

nati ripetitori come Mario Onorato Servio,⁶⁶ e l'avevano poi ribadito anche le autorevoli ed esemplari riprese di Cassiodoro.⁶⁷ Il *nomen* era una *pars orationis* »corpus aut rem proprie communiterve significans«:⁶⁸ esso era, cioè, l'ente denotativo che evidenziava per via segnica le singole porzioni di esperienza sensibile di volta in volta da esso qualificate.

Ma soprattutto era stato Prisciano (V.-VI. sec.), nelle sue *Institutiones grammaticae*, a formalizzare e diffondere il principio per cui

»nomen est pars orationis quae unicuique subiectorum corporum seu rerum communem vel propriam qualitatem distribuit. ... Nomen quasi notamen, quod hoc nomine notamus uniuscuiusque substantiae qualitatem et communem quidem corporeum qualitatem demonstrat ...«⁶⁹

E l'insegnamento sarebbe ben presto passato alla prassi delle scuole di retorica, come documentano i più tardi dialoghi didattici di *Donatus ortigraphus*,⁷⁰ l'oscuro retore carolingio del vii. secolo, la cui *Ars grammatica* fu edita nel 1982 da John Chittenden.⁷¹

Non era soltanto la proiezione di un frammento definitorio di astratte teorie linguistiche, quello che in tal modo perveniva a consapevole determinazione, ma il fondamento di una vera e propria organizzazione enciclopedica del sapere: giacché, forti di quella definizione, i lessicografi avrebbero ora potuto collocare entro le loro ramificate *derivationes* lessicali un raffinato e complesso sistema descrittivo della realtà materiale, nel cui quadro il testo sarebbe agevolmente divenuto, per via di metafora onomastica, una praticabile e fecondo strumento di conoscenza dell'empiria stessa.

D'altronde, la logica etimologista dei *derivatores* medievali da Papias *vocabulista*,⁷² al *Liber derivationum* di Uguccione pisano,⁷³ al *Catholicon* di Giovanni Balbi genovese, aveva come nota

quasi notamen quod nobis vocabulo suo res notas efficit; diffinitio substantiae per quam ostenditur substantia atque natura omnis creaturae (« il corsivo è aggiunto; CCL, Cont. Med., 40D, 66, linee 29-37).

- 71 J. CHITTENDEN, *Donatus ortigraphus, Ars grammatica*, CCL, Cont. Med., 40D: Grammatici Hibernici Carolini Aevi, pars 4. Turnhout 1982.
- 72 PAPIAS VOCABULISTA, *Elementarium*, v. Etimologia; Venetiis, Philippus de Pincis, 19.IV.1496 (BMC V, 497; GKW M29306; HC 12381; IGI 7207), fol. [110]: »Etimologia est origo vocabolorum, cum vis verbi uel nominis per interpretationem colligitur, hanc Aristoteles symbolum, Cicero annotationem nominavit, quia nomina rerum nota facit exemplo posito ...«; la scheda di Papias era

in realtà un centone tratto dai M. Tulli Ciceronis Topica 8 [27, 35]: »Multa etiam ex notatione sumuntur. Ea est autem, cum ex vi nominis argumentum elicitur; quam Graeci etymologian appellant, id est verbum ex verbo veriloquium; nos autem novitatem verbi non satis apti fugientes genus hoc notationem appellamus, quia sunt verba rerum notae. Itaque hoc quidem Aristoteles symbolon appellat, quod Latine est nota. Sed cum intellegitur quid significetur, minus laborandum est de nomine. Multa igitur in disputando notatione eliciuntur ex verbo ...« (ed. cons. Lipsiae Teubner, 1851).

- 73 UGUCCIONE DA PISA, *Liber derivationum*, s.v. Etimo; Pisa, Biblioteca Universitaria, ms. 692, fol. 43va: per cui »... ethimologizando vocabulum veram ipsius originem eloquimur ...«

caratteristica proprio questo essenziale radicamento nel campo della percezione sensibile: il processo di formazione dei nomi non era semplicemente formale e linguistico, ma era in primo luogo materiale e concreto. Come nella gerarchia dell'essere cosa derivava da cosa, così, conseguentemente, e quasi specularmente, nella struttura della lingua, nome derivava da nome.

«... derivare est quasi rivum de fonte ducere ... similiter dictio primitiva dirivatur, quia quasi fons in diversos rivulos ducitur. Sed dictio derivativa scilicet quasi rivus de fonte ducitur ...»,⁷⁴

diceva espressamente Giovanni Balbi genovese⁷⁵ nel suo *Catholicon*, in una continuità strumentale e disciplinare che lo legava ai modelli retorici della *conrivatio*, a suo tempo già evocati ed applicati anche – come s'è visto – dalle cancellerie imperiali di Giustiniano I.

Ora, tuttavia, la trattazione retorica dell'argomento era divenuta estremamente consapevole e tecnicamente argomentata, in modo che nelle parole del Balbi il sistema dei nomi perveniva a proporsi per via di metafora quasi come un ordinamento categorico dei dati della percezione sensibile,⁷⁶ fondata sulla constatazione che i *nomina* – quelli appellativi in particolare – identificavano in realtà l'allocatione esistenziale di sistema ordinato (*ordo*, *consequentia*) di *genera*.⁷⁷

La *derivatio* si qualificava in definitiva come il frutto di una specifica mutazione della realtà pratica, che esprimeva la sua organizzazione attraverso i singoli *nomina*. Ed i nomi erano giudicati dei veri e propri «oggetti normativi», per così dire, chiamati a svolgere la loro funzione nel mondo delle cose e dell'esperienza quotidiana.

La cultura «testuale» dei teologi s'era d'altronde già appropriata per tempo di tali principi, e ben presto – come sopra si è già accennato – li aveva trasmessi alla prassi d'interpretazione dei giuristi, i quali sostituirono nelle loro attitudini esegetiche il testo giustiniano al testo biblico, ma mantennero tuttavia – almeno inizialmente – intatta l'indole essenzialmente retorica del loro *accessus* interpretativo al *textus* del *corpus* giustiniano.

L'operazione avviava in tal modo la riflessione analitica sui lemmi del *textus* a divenire ben presto squisitamente concettuale: l'indagine esegetica elesse infatti a proprio oggetto i lemmi del lessico giuridico romanistico raccolti e diffusi nelle pagine del *corpus iuris civilis* e, conseguentemente, l'esegesi glossatoria della

dico quod ista vocabula sumuntur *transumptive*. Primitivum enim tractum est a fonte in quo primum apparet aqua veniens per occultos meatus. Derivatium autem tractum est a rivo defluente ab ipso fonte. Unde sicut rivus ab alio rivo potest deduci, ita unum derivatum ab alio derivativo trahit originem ... Sic omnes orationes a grammatica suam trahunt originem et in eandem redeunt, et tamen grammatica non redundat, quia sic oratio trahit originem a partibus et partes a syllabis secundum materiam vocis ...» [GIOVANNI BALBI DA GENOVA, *Catholicon*, III, De speciebus nominum, Questiones circa speciem nominum, (nt. 74), fol. non nr. (ma pag. 31b/715); il corsivo è aggiunto].

77 Cfr. GIOVANNI BALBI DA GENOVA, *Catholicon*, III, De speciebus nominum, »Appellativum nomen est quod naturaliter est commune multorum quos eadem substantia uel qualitas uel quantitas generalis uel specialis iungit. Generalis ut animal, specialis ut homo ...«, (nt. 74), fol. non nr. (ma pag. 31b/715).

74 GIOVANNI BALBI DA GENOVA, *Catholicon*, v. Derivo, ed. Venetiis Hermann Liechtenstein, 25.XI. 1487, BMC V 357, GKW, 03193; HC 2259; IGI 1160, fol. non nr. (ma pag. 258/715).

75 † attorno al 1298 (1286?); A. PRATESI, in: *Dizionario biografico degli Italiani*, V, Roma 1963, 369–370; *Repertorium biblicum Medii Aevi*, collegit disposuit edidit FR. STEGMÜLLER,

Matriti 1980, III, nn. 4220, 4221; *Gesamtkatalog der Wiegendrucke*, Leipzig 1925 ss., III, nn. 3182–3205; M. GRABMANN, *Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und Mystik*, rist. anast. Hildesheim, New York 1975, I, 369–373.

76 Giacché «... quero igitur primo quomodo sumantur ista vocabula primitivum et derivativum. Ad hoc

nascente scienza civilistica divenne riflessione sui *nomina iuris* e sul sistema di relazioni interpretative che ne scaturiva.⁷⁸

E l'assunto di quell'embrione di ideologia risiedeva appunto in ciò: il giurista ed il retore, *ethimologicando* e discettando sui *nomina iuris*, parevano piuttosto descrivere il contenuto semanticamente autonomo di quei *nomina* stessi, mentre in realtà essi li manovravano senza eccessivi scrupoli, spacciando in tal modo per un dettato normativo obbiettivo ed incontrovertibile ciò che, in realtà, era il puro frutto della loro elaborazione concettuale.

Sarebbe dunque stata la teoria del nome a fornire al glossatore un primo approccio concettuale nella ricostruzione e valutazione linguistica dei detti di soggetti testimoniali o danti causa testamentari,⁷⁹ ed a proiettare conseguentemente la riflessione giuridica su un versante di considerazioni che, con la matura riflessione di Baldo degli Ubaldi,⁸⁰ sarebbe pervenuta infine alla trattazione di temi relativi alla determinazione dell'efficacia qualificativa del segno linguistico.⁸¹

La dottrina del *nomen*, nelle sue radici retoriche, aveva già per tempo fornito al giurista il tramite glossatorio per una prima individuazione del proprio universo disciplinare.

Mario Montorzi

78 Sui *nomina iuris*, dei quali alcuni »mysterio iuris sunt introducta«, ed altri sono tali, »quibus non est datum certum mysterium a iure«, BALDO DEGLI UBALDI, in proemio Libri Extra, in v. Gregorius, nr. 7 (ed. cons.: BALDI UBALDI PERUSINI, *Iuris Utriusque consultissimi, in decretalium volumen commentaria*, Francisci de Parona, alias excusis Vincentiique Gedemini novissimis, nunc primum additis, adnotationibus illustrata. Cum summariis, et indice rerum ac verborum memorabilium, locupletissimis, Hac in editione, summo studio ac diligentia, ab innumeris et variis mendis espurgata, Torino 1971, rist. anast. dell'ed. Venetijs: apud Iuntas, 1595).

79 Cfr. la gl. *Ex communi*, in l. *Servius*, D. 33.10.7.2

80 Mi si consenta un rinvio a: M. MONTORZI, *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo. Saggi e documenti*, Padova 2005, 341 ss., 353-361 in particolare.

81 In particolare, poi, sarebbero stati alcuni *nomina*, come *civitas*, *castrum*, *territorium* etc. a fornire dei veri e propri modelli normativi materiali giacché, a detta, ad es., di

Abbreviazioni:

BMC = British Museum, General Catalogue of Books printed in the XVth Century now in the British Museum, Lith. repr., London 1963 ss.; CSEL = Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, Wien: Österr. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl., 1866 ss.; CCL = Corpus Christianorum, Series Latina, Turnhout: Brepols, 1954 ss.; GKW = Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig 1925 ss.; HC = W. A. Copinger, Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum ..., London: Sotheran et Co., 1895-1902; IGI = Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia, Roma: La libreria dello Stato, 1943 ss.; PL = J. P. Migne, *Patrologiae cursus completus, Series latina*, Paris: apud Garnieri Fratres, editores et J.-P. Migne successores, 1844 ss.

BALDO DEGLI UBALDI, »civitas, castrum, territorium et huius modi sunt nomina rerum universalium, quia includunt ea quae iuris sunt« (id., in l. Omnia, §. In initio, ff. De officio praefecti urbis, nr. 15; D. 1.12.1.4; edizione consultata: Baldi Vbaldi Perusini iurisconsulti omnium concessu doctissimi pariter et acutissimi, Commentaria in primam Digesti veteris partem. Novissima haec editio praeter ac-

curatam correctionem, omnes omnium habet adnotationes, quae ad hunc vsque diem impressae fuerunt. Praeterea, nova summaria, indicem quoque novum atque vnum (nec vt antea plures) simul et Digestorum, Codicis, et Institutionum Iustiniani materias ... complectentem. ... Accessit quoque utilissimus Tractatus de pactis, et de Constituto, Venetijs: apud Iuntas, 1572).